COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale

DATA:29/04/2010	N.:14

Oggetto: FIERA DEI SANTI. QUALIFICA REGIONALE. ISTITUZIONE AI SENSI L.R.31/08. REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.

L'anno 2010 addì 29 del mese di Aprile alle ore 20.45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti:

BRUERA Livio	SI
BECCARIA Roberto	SI
REVEL Claudio	SI
MENSA Valter	SI
MARTINA Celeste	SI
DURAND Marco	SI
DELMIRANI Enrico	SI
MERLETTI Giuseppe	AG
MICHIALINO Carla	SI
DONZINO Demis Luca	SI
COUGN Carlo	SI
CAFFARO Maurizio	SI
CORDA Giovanni	SI
DEPETRIS Piergiorgio	SI
CORDIN Goffredo	SI
COLOMBA Danilo	SI
LO FASO Francesco	SI

Assume la presidenza il Signor DONZINO Demis Luca nella sua qualità di Consigliere

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALOISIO dott. Nicola.

Il Signor DONZINO Demis Luca nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Pietra di Luserna®

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

FIERA DEI SANTI. QUALIFICA REGIONALE. ISTITUZIONE AI SENSI L.R.31/08. REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge regionale n. 31 del 28/11/2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico Piemontese" con la quale si sono ridisciplinati sia i criteri normativi che i requisiti minimi per l'ottenimento delle varie qualifiche fieristiche;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 24/05/2001 avente per oggetto "Fiera dei Santi. Istituzione ai sensi L.R. 47/87. Approvazione." e s.m.i.;

RITENUTO opportuno apportare modifiche sostanziali alle caratteristiche peculiari della manifestazione suddetta, al fine di renderla compatibile con la nuova normativa regionale e con le attuali esigenze di questo Ente e conseguentemente accedere ai relativi contributi finanziari;

PRESO ATTO che la Fiera dei Santi ha ottenuto la qualifica di Fiera Regionale dal 2006 per i seguenti settori: Agricoltura, zootecnia (bovini, ovini, e equini), artigianato d'eccellenza, enogastronomia;

VISTO l'Allegato A della L.R. 31/08 e precisamente all'art.4 comma 1 lettera d) "Requisisti delle manifestazioni fieristiche regionali" che recita " la presenza di commercianti su area pubblica, muniti di autorizzazione, non può superare il 25% dell'area espositiva come previsto dalla DGR n. 32-2642 del 02/04/2001";

SENTITA la Commissione Consigliare nella seduta del 02/03/2010 la quale si è espressa favorevolmente;

VISTO il D.Lvo 267/00;

PROPONE
al CONSIGLIO COMUNALE di deliberare:

- La nuova istituzione, ai sensi della Legge Regionale 31/08 riferita all'Allegato A art. 4 comma 1 lettera d), della manifestazione organizzata da questo Ente denominata Fiera dei Santi al fine di ottenere la qualifica di Fiera Regionale Mostra Mercato;

- Che lo svolgimento della suddetta manifestazione "Fiera dei Santi" sia organizzata e conseguentemente svolta nelle seguenti modalità:

1. Data di svolgimento: 1 e 2 novembre di ogni anno
2. Eventuali manifestazioni collaterali quali concerti e similari possano essere organizzati in un periodo congruo nelle immediate vicinanze dei giorni stabiliti per la Fiera;

Pietra di Luserna®

3. Che lo svolgimento della Fiera dei Santi venga realizzata nelle seguenti aree comunali:

SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E PRODOTTI TIPICI:
Area Impianti sportivi

SETTORE ARTIGIANATO D'ECCELENZA, ENOGASTRONOMICO E VETRINA ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI:
Piazza Partigiani e aree adiacenti.

- Di autorizzare il Sindaco ad emettere apposita ordinanza di sospensione del mercato settimanale, quando si ha la concomitanza della suddetta manifestazione fieristica tenuto conto delle disposizioni della DGR 32-2642 del 02/04/2001;

- Di approvare il Nuovo Regolamento per lo svolgimento della "Fiera dei Santi " costituita da n. 19 articoli che è parte integrante della presente deliberazione;

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

REGOLAMENTO

FIERA DEI SANTI

ART. 1
Tipologia.

Fiera espositiva e vendita prodotti per: l'agricoltura e relative attrezzature, artigianali, ortofrutticoli e zootecnici inerenti all'agricoltura, ovvero manifestazione caratterizzata esclusivamente per la pubblicizzazione dei prodotti agricoli, artigianali d'eccellenza, enogastronomici e prodotti tipici locali nel pieno regime giuridico di cui alla legge regionale 2/11/2008 n.31.

ART. 2
Estremi degli atti di istituzione della Fiera.

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento della Fiera dei Santi istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29/04/2010.

ART. 3
Giorni e orari di svolgimento.

La Fiera ha luogo nei giorni 01-02 novembre di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Gli espositori e gli operatori commerciali, entro le ore 7.30, devono aver installato le proprie attrezzature nell'area relativa a ciascuno assegnata.
E' consentito installarsi sulla Fiera prima del 01/11 previo autorizzazione dell'Ufficio Comunale preposto.
Entro le ore 21.00 del 02/11 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area della Fiera.
E' vietato l'abbandono dell'area senza autorizzazione.

ART. 4
Sospensione e trasferimento temporanei.

La Fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico-sanitario, viabilità, di sicurezza, di pubblico interesse o per opportunità organizzativa.
Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

ART. 5
Localizzazione, configurazione, articolazione.

L'area della Fiera è quella individuata dalla planimetria particolareggiata che ogni anno verrà realizzata secondo le varie tipicità organizzative decise dall'Ente organizzatore dalla quale si evidenziano:

a) l'ampiezza complessiva delle aree destinate all' esposizione prodotti inerenti all'agricoltura e relative attrezzature;
b) l'ampiezza complessiva dell'area destinata al settore prodotti tipici e ortofrutticoli;
c) la superficie di aree, nonché il numero progressivo, l'esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati a produttori/allevatori di cui alla legge 59/63.
Il numero massimo di partecipanti aventi l'autorizzazione commerciale di cui alla DGR 32-2642 non può superare il 25 % del numero complessivo degli espositori.

ART. 6
Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

Le attrezzature devono essere collocate come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.
E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi nonché le vie di fuga appositamente delimitate.
Deve essere sempre assicurato il passaggio di pronto soccorso e di emergenza.

ART. 7
Circolazione pedonale e veicolare.

Dalle ore 08.00 del 1/11 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla Fiera, ad eccezione dei mezzi trasporto animali, di pronto soccorso e di emergenza.
E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi insiti nell'area della manifestazione.
I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale di uso agli operatori/espositori possono sostare sull'area della fiera, purché nell'area a loro assegnata.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere posteggiati nella zona appositamente attrezzata.

ART. 8
Ruolino della Fiera.

Presso l'Ufficio Fiere deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria della Fiera con l'indicazione delle aree in numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica (ruolino della Fiera), contenente l'indicazione degli estremi dell'assegnazione dell'area.

ART. 9
Assegnazione aree.

Per ottenere l'assegnazione di un'area in occasione della Fiera gli interessati aventi attività per i settori agricoli, artigiani e similari, che non abbiano ricevuto apposito invito devono presentare istanza in carta libera su modello predisposto dal competente ufficio, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o fax entro: il 10 ottobre di ogni anno.
Le richieste presentate oltre la data di scadenza verranno archiviate d'Ufficio, salvo in presenza di aree rimaste libere.

PRIORITA' DI PARTECIPAZIONE:

a) SETTORE ESPOSITIVO

Saranno assegnate le aree secondo se seguenti priorità:
- attività agricole locali
- attività agricole provinciali, regionali, extra regionali
- attività artigianali locali
- attività artigianali provinciali, regionali, extra regionali
- attività varie tipiche regionali o nazionali e non

In ogni caso si dovrà equilibrare la merceologia facendo si che non vi siano generi prevalenti sugli altri dislocandoli in modo uniforme nelle varie aree.
Le autorizzazioni per l'attività di somministrazione alimenti e bevande non potranno superare le 5 (cinque) unità sull'intera area fieristica
Per l'assegnazione delle aree si dovrà dare la precedenza agli operatori che abbiano richiesto l'occupazione suolo pubblico per i due giorni dello svolgimento della Fiera.
Le aree sono assegnate dall'Ufficio Fiera e dell'assegnazione viene dato riscontro scritto all'interessato allegando copia della planimetria con evidenziato il posteggio assegnato e condizioni di pagamento del canone d'affitto dell'area, da effettuarsi prima della manifestazione.

ART. 10
Occupazione ed utilizzo dell'area.

Gli assegnatari di area possono occupare con le loro attrezzature esclusivamente l'area loro assegnata entro e non oltre le ore 7,30.
L' area non è cedibile.
L'operatore dovrà presentarsi all'ingresso della Fiera munito di:
a) lettera di assegnazione area rilasciata dall'Ufficio Fiera
b) ricevuta di pagamento del canone d'affitto dell' area.
Gli espositori e/o gli operatori commerciali sprovvisti di ricevuta del versamento dell'affitto non saranno ammessi alla Fiera se non dopo pagamento in contanti della somma dovuta, agli Agenti preposti alla sorveglianza della manifestazione.
La predetta somma sarà rimborsata previa presentazione dell'originale della ricevuta del versamento all'Ufficio Fiera.

ART. 11
Affitto area e spese organizzative.

Le autorizzazioni per le aree sono soggette al pagamento di un canone di affitto e delle spese di organizzazione della manifestazione, da stabilirsi ogni anno da parte della Giunta Comunale.
I versamenti devono essere fatti tramite bollettino conto corrente o bonifico bancario al Servizio di Tesoreria del Comune di Luserna San Giovanni.

ART. 12
Rinuncia dell'area.

In caso di forza maggiore debitamente documentata il rinunciante, previo comunicazione all'Ufficio Commercio, possibilmente otto giorni prima della manifestazione, ha diritto alla restituzione della somma pagata di cui all'art. 12.

ART. 13
Modalità di vendita e divieti.

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
Al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.
L'area non deve restare incustodita.
Con l'uso dell'area, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre di 0,10 m. dalla verticale del limite di allineamento.
I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurasi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2.00.
E' vietato annunciare con grida, clamori, e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci.
E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

In caso di intemperie, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo, anche quando lo stesso non possa essere sistemato completamente entro l'area in concessione, a condizione che non vengano intralciati le operazioni della fiera, lo sgombero della fiera e l'accesso dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
E' vietato ogni altra azione, che a giudizio degli Operatori della P.M., possa disturbare l'ordine e la disciplina della manifestazione.

ART. 14
Sanzioni pecuniarie e accessorie.

Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente regolamento è punito con la sanzione a fianco di ciascuno riportata:

art. 3	comma 5 dal **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria
art. 6	comma 1 da **€. 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria comma 2 ai sensi art.22 C.D.S. (passi carrai) comma 2 da **€ 25.00 a € 500.00** (negozi e abitazioni) comma 3 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria
art. 7	comma 1 ai sensi art.7 C.D.S. comma 2 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria comma 3 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria comma 4 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria
art. 10	comma 3 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria

art. 13 comma 1 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria
comma 2, 3, 4, 5, da **€ 25.00 a € 500.00**
comma 6 da **€ 25.00 a € 500.00**
comma 7 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria
comma 9 da **€ 25.00 a € 500.00** + sanzione accessoria

Sanzioni accessorie:

art. 3 comma 5 sospensione dalla frequenza della Fiera dei Santi per anni 3
art. 6 comma 1, comma 3 sospensione dalla frequenza della Fiera per anni 1
art. 7 comma 2,3 e 4 sospensione dalla frequenza della Fiera per anni 1
art. 10 comma 3 sospensione dalla frequenza della Fiera per anni 3
art. 13 comma 1 sospensione dalla frequenza della fiera per anni 2
comma 9 sospensione dalla frequenza delle Fiere per anni 2

Per altre eventuali violazioni non contemplate nel presente articolo si farà riferimento all'art. 29 del D.Lvo 114/98.
Per le sanzioni sopra riportate si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/81.

ART. 15
Richiamo delle modalità di subingresso.

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della priorità acquisite fino alla data del subingresso dalla ditta cedente.

ART. 16
Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari.

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

ART. 17
Richiamo delle norme sanitarie-veterinarie per la vendita di bestiame.

La vendita del bestiame è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria Servizio Veterinario ai sensi delle norme vigenti.

ART. 18
Registrazione presenze ed assenze.

La rilevazione delle presenze ed assenze dei titolari di area è affidata agli Agenti della Polizia Municipale a ciò appositamente assegnati.

ART. 19
Norme finali e transitorie.

Le priorità acquisite negli anni passati della fiera dei Santi restano in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione adottata.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lvo.114/98 e agli indirizzi regionali di cui alla L.R. 31/08 e quelle in materia di commercio su aree pubbliche.
Il presente regolamento abroga e sostituisce, nelle parti di competenza, ogni altro atto o documento in materia precedente.

----000---

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE dell'Assessore competente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49, commi 1 e 2 e dall'art. 79, comma 4.b, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;

DOPO opportuna discussione;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
presenti: n. 16
votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
astenuti: n. 5 (Lo Faso, Colomba, Corda, Depetris, Cordin)
contrari: n. 0

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.
Successivamente, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/2000.

* * * * *

Si dà atto che:
rientra l'Assessore Beccaria.
Il Sindaco espone la proposta di deliberazione, precisando che è stata rispettata la legge regionale.
Il Consigliere Colomba interviene: la Fiera dei Santi è di tipo prettamente agricolo.
Rileva che ci sono due momenti: la Fiera dei santi e la Fiera del 1° Maggio.

La qualifica regionale è un pregio ma pone dei limiti perché la nostra Fiera ha sempre avuto caratteristiche agricola, zootecnica ed artigianale.
Associazione Commercianti ed Artigiani: chiedono delle attività collaterali nello stesso periodo, con l'obbligo di tenere aperte le attività commerciali.

Il Sindaco precisa che queste sono osservazioni già espresse in Commissione e propone delle attività collaterali.